



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIRETTORE GENERALE

All'Avvocatura Generale dello Stato
alla c.a. dell'Avv. Luigi Simeoli
Sezione2@mailcert.avvocaturastato.it

e p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Vice Capo Gabinetto
Cons. Raffaello Sestini
segreteria.vicecapogab@pec.minambiente.it

Al Capo Dipartimento
per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
Dott. Mariano Grillo
DITEI@minambiente.it

Al Direttore Generale per il risanamento
ambientale
Dott. Giuseppe Lo Presti
RIA-UDG@minambiente.it

SEDE

OGGETTO: RICORSI RIUNITI TAR LECCE SENTENZA N. 249/2021 – APPELLO AL
CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO DA ARCELOR MITTAL ITALIA S.P.A. IN
DATA 18/02/2021- R.G. 1482/21 - **CT 6503/21**

Con riferimento alla nota, acquisita con prot. n. MATTM/26790 del 15/03/2021, con la quale codesta Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1275/21 del 12/03/2021 chiedendo altresì di conoscere le definitive determinazioni del Ministero in ordine alla proposizione di gravame incidentale, si rappresenta l'intenzione di coltivare il contenzioso innanzi al Consiglio di Stato e, a tal fine, si riportano di seguito gli elementi utili per la proposizione dell'appello incidentale.

Anzitutto al fine di inquadrare adeguatamente la vicenda si riporta di seguito una sintesi dei fatti che hanno portato alla emanazione della sentenza odiernamente impugnata.

ArcelorMittal Italia S.p.A. (di seguito anche "AMI" o il "Gestore") ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia (Lecce) per l'annullamento dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 del Sindaco di Taranto avente ad oggetto "*Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – ArcelorMittal di Taranto*" contro il Sindaco *pro tempore* del Comune di Taranto quale Ufficiale di Governo, il Comune di

ID Utente: 363
ID Documento: CreSS_04-363_2021-0045
Data stesura: 13/04/2021

✓ Resp. Div.: Cagnoli P.
Ufficio: CreSS_04
Data: 13/04/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 13/04/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Taranto, ARPA Puglia, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto e ISPRA e nei confronti del MATTM e di ILVA S.p.A. in A.S (R.G. 393/2020).

Anche i Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito anche "ILVA S.p.A. in A.S." o i "Commissari straordinari") hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia (Lecce) per l'annullamento dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 del Sindaco di Taranto avente ad oggetto "*Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – ArcelorMittal di Taranto*" contro il Comune di Taranto, Sindaco *pro tempore* del Comune di Taranto e il Sindaco di Taranto quale Ufficiale di Governo e nei confronti di ARPA Puglia e di ARPA Puglia – Dipartimento Ambiente Provinciale – Taranto, MATTM e ArcelorMittal Italia S.p.A., ISPRA, Ufficio Territoriale del Governo e Ministero dell'Interno (R.G. 397/2020).

Si evidenzia che a seguito della Ordinanza n. 15 del Sindaco di Taranto (oggetto dei ricorsi R.G. n. 393/2020 e R.G. n. 397/2020) il Ministero ha disposto un sopralluogo straordinario da parte di ISPRA che si è tenuto nei giorni 2 e 4 marzo 2020.

Successivamente, i sopra citati ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione, della Comunicazione del Sindaco di Taranto prot. n. 173/2020 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto "*Ordinanza Sindacale n. 15 del 27/2/2020 – rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – ArcelorMittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche. Comunicazione*".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ha comunicato alla Avvocatura Distrettuale di Lecce che, pur rimettendosi alle valutazioni della Avvocatura medesima, non ravvisava l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Con le ordinanze n. 318/2020 (su R.G. 393/2020) e n. 319/2020 (su R.G. 397/2020), il TAR Lecce ha:

1) accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020;

2) ordinato al Ministero di depositare "*una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca: a) se il procedimento di revisione dell'AIA 2017 avviato con D.D. 188/2019 sia stato o meno concluso ovvero quale sia lo stato del medesimo; b) se l'AIA di cui al DPCM 29/9/2017 risulti o meno supportata anche in via indiretta (ad esempio attraverso la documentata partecipazione al comitato degli esperti anche di specifiche professionalità nel campo della tutela della salute, come rappresentanti del I.S.S.) da una valutazione del danno sanitario e, in caso affermativo, con quale metodologia esso sia stato calcolato, anche in relazione al principio di precauzione;*

3) ordinato altresì al Ministero di depositare "*copia delle relazioni di esercizio degli anni 2019 e 2020 (che il gestore è tenuto a depositare presso il MATTM entro il 30 aprile di ogni anno), anche – ove ritenuto opportuno - a mezzo stralcio e per la sola parte relativa agli episodi di difettoso funzionamento degli impianti (in particolare sugli episodi presi in esame nel provvedimento impugnato);*

4) ordinato all'ISPRA di depositare una "*relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca: a) se*

l'inconveniente occorso al sistema di depolverizzazione sul camino E-312 nell'agosto 2019 e dovuto probabilmente ad una carenza manutentiva sia stato o meno effettivamente risolto e se – al tempo di adozione dell'impugnato provvedimento e ad oggi – possa dunque ritenersi esclusa la probabilità di potenziale pericolo sanitario; b) se l'attività produttiva del complesso industriale di cui trattasi comporti o meno immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti diverse da quelle prese in esame negli allegati AIA del 29/9/2017 e quali siano dette sostanze e se possano o meno astrattamente ricollegarsi agli episodi da cui è scaturito l'impugnato provvedimento sindacale; c) se le sostanze di cui al punto precedente risultino o meno escluse dall'attività di rilevamento e monitoraggio in rete; d) se le prescrizioni indicate nella relazione del 20/3/2020 siano state adempiute dal gestore”.

La Divisione IV – Qualità dello Sviluppo della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CRESS) e la Direzione generale per il risanamento ambientale (DG RIA), ciascuna per quanto concerneva gli aspetti di competenza, ottemperando a quanto disposto dal TAR Lecce con le Ordinanze sopra citate, hanno trasmesso alla Avvocatura Distrettuale di Lecce rispettivamente le note prot. n. MATTM/64394 del 14/08/2020 e prot. n. MATTM/64388 del 14/08/2020 e le note prot. n. MATTM/80727 del 12/10/2020 e prot. n. MATTM/80726 del 12/10/2020.

Con sentenza n. 249/2021 il TAR Lecce ha disposto la riunione dei ricorsi R.G. 393/2020 e 397/2020 e ha respinto i ricorsi riuniti condannando al rimborso delle spese AMI, ILVA S.p.A. in A.S. ed anche, sebbene in misura inferiore, lo scrivente Dicastero.

Questione sulle spese e competenze relative al giudizio

Si ritiene che sia necessario proporre appello avverso la succitata sentenza, chiedendo la modifica della statuizione concernente la condanna dello scrivente Dicastero al rimborso delle spese e competenze relative al giudizio, aderendo pertanto alle valutazioni in merito espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella nota di trasmissione della sentenza n. 249/2021, nonché nel rapporto trasmesso dalla stessa a codesta Avvocatura.

Si osserva infatti che il Ministero non ha rivestito in relazione all'oggetto del giudizio la qualità di parte soccombente, non avendo proposto alcuna impugnazione avverso i provvedimenti sindacali, né risultando annullati atti e provvedimenti riferibili al medesimo, tanto più che, si ribadisce, il Ministero è stato destinatario della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti quale controinteressato.

AMI nel proprio ricorso ha infatti indicato lo scrivente Ministero quale controinteressato e, se effettivamente così fosse stato, il Ministero non avrebbe comunque potuto essere condannato alle spese in quanto il ricorso di AMI è stato rigettato. Ed ancora il Ministero non può essere qualificato come cointeressato non essendo intervenuto nei giudizi di cui trattasi.

Si evidenzia inoltre che l'articolo 26 del codice del processo amministrativo che disciplina le spese di giudizio fa riferimento alla condanna della parte soccombente al pagamento di una somma alla controparte. Tuttavia, lo scrivente Dicastero, non rivestendo in relazione all'oggetto del giudizio né la qualità di controinteressato né la qualità di cointeressato, non potrebbe essere in ogni caso qualificato come parte soccombente.

Peraltro, in ordine alla disposta condanna alle spese di lite, in solido con ILVA S.p.A. in A.S., sembrerebbe essere sorto un equivoco in merito ai diversi ruoli che i Commissari

straordinari e il Dicastero svolgono. Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 i Commissari straordinari svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale mentre il Ministero ha il ruolo di Autorità competente attribuitogli dal D.lgs. 152/2006.

Alla luce di quanto sopra si ritiene doveroso evidenziare che la sentenza *de quo* desta non pochi dubbi in ordine alla disposta condanna alle spese di lite del Ministero e si ritiene pertanto che la stessa sia da riformare.

Infatti, come statuito dal Supremo Consesso (Cons. Stato n. 4948/2016) *“Anche se nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio.”*

Con riferimento al caso di specie, come si avrà modo di rappresentare nel seguito, non sussistono elementi atti a giustificare la decisione del giudice in ordine alla condanna al rimborso delle spese di lite del Ministero.

Questione afferente agli eventi emissivi sui camini (camino E312)

Si ritiene opportuno evidenziare che con specifico riferimento al camino E312 è presente nel Piano ambientale una apposita prescrizione (Prescrizione n. 55-57) che prevede che il Gestore debba provvedere alla installazione di filtri a maniche sull'impianto di agglomerazione (camino E312). Detta prescrizione prevede in particolare che entro il 31 dicembre 2021 siano conclusi i lavori sulla prima linea e che entro il 30 giugno 2021 sia dato avvio al cantiere sulla seconda linea.

La sopra menzionata prescrizione è stata oggetto di esame e di specifico approfondimento nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto (di seguito anche “Osservatorio”) e, da ultimo, nella riunione tenutasi in data 9/03/2021.

Durante la riunione del 9 marzo u.s., infatti, l'Osservatorio ha esaminato alla presenza del Gestore lo stato di avanzamento delle attività anche mediante l'approfondimento documentale sui cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, nel corso della sopra menzionata riunione dell'Osservatorio del 9 marzo 2021, il Gestore ha richiamato quanto riportato nella propria nota Dir. 111 del 3/3/21, con la quale appunto AMI non ha trasmesso un aggiornamento del cronoprogramma ma ha precisato che *“Si sono avviate le attività di cantiere a valle della fase di ingegneria, completata per tutti e quattro i filtri, con opere di scavo e palificazione in corso. È stato assegnato l'ordine n. 30525/2021, con il quale è stato richiesto al fornitore di studiare una rimodulazione della sequenza di realizzazione dei filtri con l'obiettivo di garantire il termine del 31.12.2021 [per la linea E]. Il cronoprogramma è in via di riformulazione e sarà trasmesso non appena disponibile.”*

Il Gestore ha altresì precisato che sono già state avviate, come previsto dal DPCM, le attività anche per la seconda linea di agglomerazione, linea D, realizzando le fondazioni con le palificazioni sia per i filtri della linea E che per un filtro della linea D.

Inoltre, in relazione all'intervento di installazione dei filtri a maniche all'agglomerato, il Gestore ha confermato in sede di riunione che il termine del 31/12/2021 previsto dal DPCM 2017 sulla prima linea sarà rispettato. Al riguardo, con successiva nota Dir. 170/2021 del 29 marzo 2021 acquisita con il 30 marzo 2021 al prot. n. MATTM/32942, il Gestore ha trasmesso il cronoprogramma aggiornato dell'intervento di installazione dei filtri a maniche sulla prima linea dell'impianto di agglomerazione confermando il rispetto del termine del 31/12/2021.

Considerata la rilevante importanza di tale intervento, come in altri casi, sia il Ministero sia l'Autorità di controllo (ISPRA) si stanno adoperando, anche mediante apposite verifiche e sopralluoghi, a monitorare la effettiva attuazione di quanto garantito dal Gestore in sede di riunione dell'Osservatorio.

Il controllo delle emissioni di polveri, e in particolare delle diossine in esse contenute, al camino E312 dell'impianto di agglomerazione, fonte principale acclarata di emissioni di diossine dallo stabilimento siderurgico, rappresenta ormai un esempio a livello europeo, sia sotto l'aspetto del livello emissivo sia sotto l'aspetto del monitoraggio finalizzato alla verifica del valore limite autorizzato, limite che a partire dall'AIA del 2012 è stato notevolmente ridotto in conformità alle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012). Riguardo al monitoraggio, si ritiene opportuno rilevare, infatti, che lo stabilimento siderurgico di Taranto è il primo stabilimento a livello europeo per il quale, ad esito di una specifica sperimentazione, coordinata dal Ministero e attuata secondo modalità attuative concordate con ISPRA e con ARPA Puglia, è stata introdotta una modalità innovativa di campionamento delle emissioni di diossina al camino E312. Tale modalità innovativa di campionamento (c.d. a lungo termine) con il piano di monitoraggio e controllo (di seguito anche "PMC") del 2016 ha assunto carattere fiscale ossia è utilizzato al fine di verificare la conformità al valore limite di emissione stabilito nell'AIA.

Con specifico riferimento a quanto affermato dal TAR Lecce in relazione "*alla revisione dei parametri di emissioni di inquinanti come il PM10, il naftalene, il PM2,5 ed altri ancora che sembrerebbero peraltro anche esclusi dal monitoraggio in rete*" si ritiene opportuno evidenziare dal punto di vista tecnico quanto segue.

Con riferimento alle emissioni convogliate (ossia emissioni ai camini), il vigente piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 194 del 13/7/2016 prevede il monitoraggio del naftalene ai fini del rispetto del relativo valore limite di emissione (VLE) e il monitoraggio conoscitivo del PM10 su alcuni camini tra cui il camino E312.

Con riferimento alle emissioni diffuse, attualmente la procedura di stima prevista dal PMC non include il monitoraggio del naftalene motivo per cui nell'ambito del riesame (di cui al D.D. 188 del 27/5/2019) la procedura di stima delle emissioni diffuse è stata modificata con l'obiettivo di stimare anche il naftalene nelle emissioni diffuse.

Il monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse del PM2,5 non è attualmente previsto dal sopra menzionato PMC, non essendo le emissioni di tale parametro oggetto di obblighi generali discendenti da normativa europea e/o nazionale, e non essendo esse state individuate a suo tempo né per il settore, dalle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, né per lo specifico stabilimento, nel corso delle istruttorie condotte per definire le condizioni

dell'autorizzazione integrata ambientale, istruttorie cui il Comune di Taranto ha partecipato attivamente.

Ciò detto riguardo le emissioni, in considerazione della potenziale rilevanza sanitaria del parametro PM_{2,5} già nell'AIA 2012 è stata prevista una specifica prescrizione (la prescrizione n. 85) in adempimento alla quale il PM_{2,5} è comunque oggetto di monitoraggio non a livello emissivo, ma piuttosto mediante la rete di monitoraggio dell'aria ambiente attiva da agosto 2013, di proprietà di AMI e gestita da ARPA Puglia, che prevede 5 postazioni interne allo stabilimento e una postazione in via Orsini, nel quartiere Tamburi.

Tale rete monitora oltre al PM₁₀, PM_{2,5}, anche H₂S, IPA TOT (idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il benzo(a)pirene), BTX (benzene, toluene e xilene), Black Carbon, VOC (composti organici volatili), SO₂, NO₂, CO.

Ciò ad ulteriore riprova che lo stabilimento è sottoposto ad intensi monitoraggi da parte del Gestore e controlli da parte dell'Autorità di controllo (ISPRA).

Infatti, per lo stabilimento siderurgico di Taranto l'AIA del 2012 ha introdotto un sistema di verifiche da parte dell'Autorità di controllo molto più rigoroso di quello previsto mediamente per gli altri stabilimenti soggetti ad AIA, prevedendo controlli trimestrali invece che annuali. Gli esiti dei controlli effettuati da ISPRA sono resi tempestivamente disponibili sul Portale VAS-VIA-AIA del MATTM nella sezione dedicata all'Osservatorio ILVA di Taranto, al link: <https://va.minambiente.it/> (Attività di vigilanza e controllo_Ispezioni).

Come le attività di controllo da parte di ISPRA, anche gli autocontrolli del Gestore sono molto più frequenti rispetto agli altri impianti e gli esiti di tali autocontrolli e lo stato di attuazione dell'AIA devono essere relazionati al Ministero e a ISPRA con frequenza trimestrale (invece che annuale, come richiesto invece alle altre installazioni autorizzate dal Ministero).

Normativa per la redazione dei rapporti VDS

Il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” (convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 24/12/2012) ha introdotto l'obbligo per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA di Taranto, di un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) da redigere annualmente a cura della ASL locale e dell'ARPA competente per il territorio, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittima la Regione a chiedere il riesame della stessa (decreto legge n. 61/2013 “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”). Sulla base di tale valutazione degli effetti sanitari dell'esercizio degli impianti secondo le prescrizioni dell'AIA, la Regione territorialmente competente può richiedere il riesame dell'AIA statale, riesame che si configura a quel punto come uno strumento di mitigazione dell'impatto anche sanitario delle installazioni AIA.

Il decreto legge n. 207/2012 ha inoltre previsto l'adozione di un decreto interministeriale salute-ambiente contenente i criteri metodologici per condurre la VDS, garantendo l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle metodologie laddove erano invece presenti situazioni molto diversificate di esperienze a livello regionale/territoriale. Il decreto legge n. 61/2013 ha inoltre stabilito che i rapporti VDS per l'ILVA di Taranto si debbano conformare ai criteri metodologici del decreto interministeriale emanato il 24 aprile 2013.

Pertanto, annualmente per lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA redigono il rapporto VDS in attuazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 231, e conformemente ai criteri metodologici definiti dal regolamento attuativo di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013.

Oltre alla sopra menzionata normativa nazionale, la Regione Puglia ha altresì emanato la Legge Regionale n. 21/2012 ("Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale"), in attuazione della quale con cadenza annuale è redatta una VDS con riferimento agli impianti soggetti ad AIA, insediati nelle aree di Brindisi e Taranto secondo i criteri metodologici definiti dal Regolamento Regionale n. 24/2012.

Procedimento di riesame dell'AIA - D.D. 188 del 27/05/2019 su istanza del Comune di Taranto.

Il procedimento di cui al D.D. 188 del 27/05/2019 è stato disposto a seguito dell'istanza presentata a maggio 2019 dal Sindaco di Taranto, istanza motivata sostanzialmente con gli esiti del "*Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013*" - dicembre 2018 e del "*Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)*", elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA. In tali rapporti gli Enti evidenziarono un rischio residuo non accettabile per la popolazione anche a valle del completamento degli interventi previsti dal decreto di riesame dell'AIA del 2012 dell'allora ILVA di Taranto e, pertanto, richiedendo per lo stabilimento siderurgico di Taranto operare una riduzione del 10% delle emissioni di benzene e del 34% delle emissioni di benzo(a)pirene.

In considerazione di ciò, il presente procedimento è stato disposto, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie, previo aggiornamento degli esiti dei sopra richiamati rapporti con riferimento agli attuali scenari emissivi basati su dati reali e non stimati (differenti da quelli già oggetto di valutazione), ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata e quello previsto al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29 settembre 2017 (*post operam*).

Si evidenzia che durante la riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto tenutasi in data 9/03/2021 è stata effettuata una sintesi delle varie fasi e dello stato di avanzamento di tale procedimento.

Al fine di rispondere alle richieste pervenute dall'Amministrazione comunale oltreché dagli Enti territoriali, il sopra menzionato aggiornamento verrà effettuato sulla base dei criteri di

cui alla Legge Regionale n. 21/2012, sebbene per lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto trovino applicazione la Legge 24 dicembre 2012, n. 231 e i relativi criteri metodologici definiti dal decreto interministeriale 24 aprile 2013.

Tale procedimento, disposto ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, risulta, pertanto, essere un procedimento atipico, in quanto l'approfondimento delle motivazioni sanitarie poste alla base di una richiesta di riesame formulata ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/06, finalizzato a garantire la procedibilità della richiesta, non è una fattispecie di procedimento espressamente prevista dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006.

Il procedimento prevede infatti le seguenti tre fasi distinte, di cui le prime due "prodromiche" al riesame dell'AIA:

- 1) una prima fase di definizione del quadro emissivo da porre alla base della procedura di VDS. Per la definizione del quadro emissivo è stato istituito un Gruppo di lavoro che è costituito da ISPRA, ARPA Puglia e Commissione AIA e che prevede anche il contraddittorio con il Gestore;
- 2) una seconda fase di aggiornamento dei Rapporti di VDS a cura di ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA sulla base del quadro emissivo di cui al punto che precede. Il decreto di avvio del riesame prevede infatti che ARPA Puglia, ASL di Taranto e AReSS, nei successivi 90 giorni, procederanno ad adeguare le valutazioni del danno sanitario, avendo a riferimento i livelli emissivi di cui al precedente punto, e i dati sanitari aggiornati agli ultimi anni, *"segnalando le eventuali criticità e proponendo se del caso la modifica delle condizioni di esercizio attualmente autorizzate per lo stabilimento siderurgico di Taranto, al fine di consentire le ulteriori attività istruttorie in ordine al riesame."*;
- 3) una terza fase, **eventuale**, di riesame effettivo della AIA. Il decreto n. 188 prevede infatti che, in base alle risultanze della fase 2, ossia nel caso da questa fase emerga la necessità di prescrizioni aggiuntive, si procederà a rivalutare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, eventualmente fissando più adeguate condizioni di esercizio, sulla base di specifica istruttoria da parte della Commissione AIA.

Questa ulteriore fase sarà quindi avviata solo se necessario, o meglio solo se dall'aggiornamento della VDS di cui alla fase 2 emerge la necessità di ridurre ulteriormente le emissioni attraverso prescrizioni aggiuntive. Tale ulteriore fase, solo eventuale, sarà posta in essere secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 per i procedimenti di riesame dell'AIA.

Come riportato nel verbale della riunione dell'Osservatorio del 24/10/2019, a luglio 2019 il Gruppo di lavoro definì il quadro emissivo "*ante-operam*", corrispondente alla produzione attualmente autorizzata dal DPCM 29/09/2017, pari a 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, in relazione al "set minimo" di inquinanti inizialmente presi in considerazione dal Gruppo di lavoro, ossia il set di inquinanti dei precedenti rapporti VDS.

Con riferimento a tale quadro emissivo, con nota del 30 dicembre 2019, ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL Taranto presentarono il relativo "*Rapporto preliminare di Valutazione del danno Sanitario (VDS)*", non richiedendo ulteriori riduzioni emissive rispetto all'AIA vigente ma ribadendo che il rapporto fosse da intendersi preliminare in considerazione dell'assenza dei

dati emissivi degli ulteriori inquinanti richiesti dagli Enti medesimi (Hg, Cu, naftalene, PM10 e PM2,5).

Conseguentemente, con nota prot. n. MATTM/21158 del 25/03/2020, il Ministero considerò *“conclusa la fase delle valutazioni sanitarie riferite allo scenario emissivo correlato alla produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio per gli inquinanti già definiti”*, non essendo pervenuta nessuna ulteriore richiesta da parte dagli Enti in merito ad ulteriori riduzioni emissive e anticipando che si intendeva *“proseguire i lavori in relazione alle emissioni degli ulteriori inquinanti richiesti dagli Enti partecipanti al tavolo tecnico e per le quali non sono attualmente previste procedure di monitoraggio concordate con gli enti di controllo”*.

Successivamente, quindi, tenuto conto degli ulteriori dati emissivi richiesti dagli Enti, sono state poste in essere le attività necessarie affinché ISPRA, ARPA Puglia e Gestore potessero pervenire alla revisione della procedura di stima delle emissioni diffuse, finalizzata alla stima anche degli ulteriori parametri, e alla successiva validazione dei dati, trasmessi dal Gestore, relativi allo scenario emissivo corrispondente ad una produzione pari a 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, aggiornato con i dati emissivi di Hg, Cu, naftalene, PM10 e PM2,5. Gli esiti di tale ultima fase sono stati trasmessi da ISPRA a gennaio 2021.

Il 16 febbraio 2021 si è, quindi, tenuta la riunione del gruppo di lavoro “quadro emissivo”, nell’ambito della quale è stato definito il quadro emissivo *“ante-operam”* corrispondente alla produzione attualmente autorizzata dal DPCM 29/09/2017 pari a 6 milioni di tonnellate annue di acciaio aggiornato, rispetto al quadro approvato nella riunione del 19/7/2019, con i dati emissivi degli ulteriori inquinanti richiesti dagli Enti. Conseguentemente, si è dato avvio alla successiva fase di valutazione prevista all’art. 2, comma 3, del D.D. n. 188 del 27/5/2019, finalizzata all’aggiornamento da parte di ARPA Puglia, ASL Taranto e AReSS Puglia del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) con riferimento allo scenario emissivo *“ante-operam”* definito nella riunione sopra richiamata.

Si osserva inoltre che, come emerso durante la riunione dell’Osservatorio, considerata anche l’intervenuta sentenza n. 249/2021 del TAR Lecce, pubblicata in data 13/2/2021, gli enti sopra richiamati sono stati invitati a porre in essere ogni azione ritenuta necessaria al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla conclusione di tale fase di valutazione, segnalando *“le eventuali criticità e proponendo se del caso la modifica delle condizioni di esercizio attualmente autorizzate per lo stabilimento siderurgico di Taranto, al fine di consentire le ulteriori attività istruttorie in ordine al riesame”*, come previsto dal citato decreto direttoriale.

Al riguardo, sulla base del cronoprogramma trasmesso da ARPA Puglia, ASL TA e AReSS Puglia, le prime risultanze delle attività di aggiornamento del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) potrebbero essere rese disponibili dai suddetti Enti già a partire dalla metà del mese di aprile.

Considerato tutto quanto sopra esposto è possibile ravvisare che la procedura descritta costituisce una procedura atipica rispetto ai procedimenti di riesame delle AIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Infatti, il riesame dell’AIA sarà effettivamente svolto a valle delle risultanze della VDS, solo qualora da queste ultime emergessero necessità di riduzioni delle emissioni.

Pertanto, quando nella sentenza si fa riferimento ad asseriti ritardi nella conclusione del procedimento, è evidente che sono sorti equivoci in merito alle modalità di svolgimento del procedimento medesimo e in particolare al fatto che lo stesso prevede tre fasi delle quali le prime

due “prodromiche” al riesame dell’AIA e la terza, eventuale, ulteriore fase sarà attuata secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 per i procedimenti di riesame dell’AIA. Ne consegue che il riesame dell’AIA non è *strictu sensu* stato ancora avviato.

Monitoraggio del set integrativo di inquinanti

Sempre con riferimento al procedimento di cui al D.D. 188 del 27/05/2019 che prevede l’aggiornamento del rapporto della VDS il TAR Lecce nella sentenza n. 249/2021 afferma che *“uno dei più rilevanti motivi che hanno supportato l’istanza di riesame dell’AIA è rappresentato dall’esigenza di pervenire al monitoraggio degli inquinanti nocivi ulteriori e diversi (set integrativo) rispetto a quelli previsti in AIA e oggetto di monitoraggio (set minimo), riconducibili tuttavia sempre al quadro emissivo legato all’attività del siderurgico. Come risulta dalla documentazione in atti, a seguito di puntuali accertamenti e di quanto emerso anche nelle diverse sedute del Tavolo tecnico tra MATTM, ISPRA, ARPA e Commissione IPPC, nonché in occasione del Tavolo inter-istituzionale regionale (ARPA, AreSS e ASL Taranto), ARPA Puglia, con nota prot. 45586 del 18.6.2019), ha ancora una volta evidenziato l’esigenza di implementazione dell’attività di monitoraggio con riferimento a tutti gli inquinanti, ivi compresi quelli del set integrativo, in considerazione della Valutazione Danno Sanitario del 2018, in conformità della L.R. 21/2012 e del R.R. 24/2012”*.

Differentemente da quanto sopra indicato, il set minimo corrisponde al set di inquinanti presenti nei precedenti rapporti VDS elaborati sulla base della legge regionale (L.R. 21/2012) e in conformità al D.D. 188, che prevede un preliminare aggiornamento dei precedenti rapporti utilizzando dati emissivi reali, al fine di verificare la presenza o meno di criticità sanitarie che richiederebbero una revisione dell’AIA.

Precisamente, nell’ambito dei lavori del Gruppo di lavoro è stata chiarita la necessità di attenersi al “set minimo” di inquinanti, ossia quello preso in considerazione dal “Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013” – dicembre 2018, elaborato da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, che per lo stabilimento ILVA sono quelli individuati nel rapporto VDS del 2013.

Ciò al fine ovviamente di rispondere in maniera puntuale e tempestiva alle richieste pervenute dal Sindaco di Taranto, sulla base delle quali è stato avviato il procedimento e che traevano origine, si ricorda, dai sopra citati documenti.

D’altra parte ciò è chiaramente definito nel D.D. n. 188 del 27/05/2019.

Come sopra indicato, già nel marzo 2020 (cfr. nota prot. n. MATTM/21158 del 25/03/2020), il Ministero considerò *“conclusa la fase delle valutazioni sanitarie riferite allo scenario emissivo correlato alla produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio per gli inquinanti già definiti”*, non essendo pervenuta nessuna ulteriore richiesta da parte dagli Enti in merito ad ulteriori riduzioni emissive. Inoltre, avendo gli Enti partecipanti al tavolo tecnico richiesto di integrare gli inquinanti, il Ministero si è reso altresì disponibile in merito alla prosecuzione *“dei lavori in relazione alle emissioni degli ulteriori inquinanti richiesti [...] per le quali non sono attualmente previste procedure di monitoraggio concordate con gli enti di controllo”*.

Successivamente, quindi, tenuto conto degli ulteriori dati emissivi richiesti dagli Enti, sono state poste in essere le attività necessarie affinché ISPRA, ARPA Puglia e il Gestore potessero pervenire alla revisione della procedura di stima delle emissioni diffuse, finalizzata alla stima anche degli ulteriori parametri, e alla successiva validazione dei dati, trasmessi dal Gestore, relativi allo scenario emissivo corrispondente ad una produzione pari a 6 milioni di tonnellate all'anno di acciaio, aggiornato con i dati emissivi di Cu (rame), Hg (mercurio), naftalene, PM10 e PM2,5.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto emerge che il Ministero ha sempre manifestato la più ampia disponibilità nei confronti delle Amministrazioni locali, attivandosi tempestivamente in caso di segnalazioni e richieste oltre ad utilizzare ogni strumento di monitoraggio e controllo, anche mediante le attività dell'Osservatorio, per garantire il rispetto delle scadenze del DPCM e, nelle more della realizzazione degli interventi, laddove necessario, provvedendo a fornire istruzioni e linee di comportamento atte ad assicurare la salvaguardia ambientale e della salute e ad evitare ogni possibile evento di inquinamento.

A breve si provvederà a trasmettere altresì il verbale della riunione dell'Osservatorio tenutosi in data 9 marzo 2021 attualmente in fase di formalizzazione che sarà, come di consueto, reso disponibile sul portale del Ministero dedicato all'Osservatorio ILVA.

In conclusione, si conferma sin d'ora la disponibilità alla partecipazione che si rendesse necessaria, qualora venisse eventualmente disposta una verifica ai sensi dell'articolo 66 del codice del processo amministrativo.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

- 1) Nota trasmissione verbale riunione Gruppo di Lavoro del 16/02/2021;
- 2) Verbale riunione Gruppo di Lavoro del 16/02/2021;
- 3) Nota prot. n. MATTM/21158 del 25/03/2020.